SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 290)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori POLLIDORO, MARGHERI, MAFFIOLETTI, STEFANI, ANGELIN, BAIARDI, BONAZZI, CANETTI, CONSOLI, DE SABBATA, FELICETTI, MIANA, PETRARA, POLLASTRELLI, URBANI, VOLPONI e MASCAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1983

Costituzione di un Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi (Osservatorio)

ONOREVOLI SENATORI. — Per due volte, nel 1979 e nel 1983, la fine anticipata della legislatura ha interrotto l'*iter* dei disegni di legge per la riforma della disciplina dei prezzi.

Con il presente disegno di legge, ci proponiamo di costituire uno strumento che riteniamo urgente ed indispensabile: un osservatorio preposto all'analisi dei dati relativi ai fattori che concorrono alla formazione dei prezzi, che noi abbiamo chiamato Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi.

1. — Con il presente disegno di legge si intende riproporre la tematica di una nuova disciplina dei prezzi, allo scopo di adeguare strumenti e criteri alla situazione caratterizzata dal grave e apparentemente inarrestabile processo inflattivo.

Se il compito attuale di una politica economica è quello di combattere l'inflazione e di difendere il tasso di cambio e, al tempo stesso, realizzare l'obiettivo dell'allargamento dell'area produttiva, allora occorre guardare in profondità alle cause strutturali dell'inflazione, di cui i prezzi sono la espressione più evidente.

Quando l'inflazione ha origine nella componente estera con la crescita dei costi per l'aumento dei prezzi delle materie prime (sensibile rincaro dei prodotti petroliferi concentrato in un arco di tempo breve e per le ragioni note), una efficace politica dei prezzi può intervenire per realizare il graduale trasferimento dei costi sui prezzi senza effetti traumatici come si ebbero, invece, nel corso della crisi petrolifera del 1973.

Ma altre cause interne sono all'origine del processo inflattivo, rintracciabili nelle strutture delle imprese italiane, nel costo del denaro, nella bassa produttività del sistema, nei livelli raggiunti dalla spesa pubblica, nella arretratezza del sistema distributivo, nella persistenza di fenomeni di parassitismo, che caratterizzano la società italiana, nell'insufficiente sviluppo della produzione agricola,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

e, infine, nella inadeguatezza delle politiche economiche e degli strumenti di analisi dei costi e di controllo della dinamica dei prezzi a disposizione dello Stato.

Queste, infatti, sono le cause che fanno dell'Italia il Paese più colpito dall'inflazione fra quelli industrializzati, dai quali si distacca nettamente.

Ecco perchè all'inizio del 1983 siamo tornati ad una parcentuale di inflazione che supera il 12 per cento, mentre la media degli altri Paesi dell'OCSE dall'80 all'82 è passata dal 12 al 6 per cento.

Ciò significa innanzitutto che tutte le misure adottate in Italia per contenere l'inflazione sono fallite; in secondo luogo che gli altri paesi hanno adottato provvedimenti di politica industriale, di politica energetica e misure specifiche contro il gonfiamento dei prezzi, efficaci, che hanno inciso nella struttura economica, cioè sulle cause della formazione dei prezzi, con evidenti risultati nella lotta all'inflazione.

In Italia ciò non è avvenuto perchè manca ancora una politica economica. Si insiste invece sull'intervento per deprimere la domanda, il che significa sfuggire al problema reale che è appunto quello di incidere sui meccanismi che determinano la lievitazione dei costi. Ora, se avremo una ripresa produttiva, sia pure limitata, le tensioni inflazionistiche riprenderanno perchè abbiamo rinunciato ad eliminare le cause vere dell'aumento dei prezzi.

Ecco perchè l'intervento dello Stato si rende più che mai necessario quando si riaccendono delle aspettative inflazionistiche.

Quanto alla polemica sul costo del lavoro è necessario combattere ogni strumentalizzazione chiarendo fin dall'inizio che l'obiettivo di un contenimento del costo del lavoro per unità di prodotto deve essere raggiunto, ma bisogna essere consapevoli che se non si agirà su altri fattori (allargamento della base produttiva, aumento della produttività, lotta alle evasioni e ai fenomeni parassitari, riforma della pubblica amministrazione), non sarà possibile ottenere una riduzione effettiva dell'inflazione.

Questo intreccio di motivi e di cause internazionali ed interne ci fanno rispondere positivamente a coloro che sollevano il quesito se sia possibile un controllo della dinamica dei prezzi nel quadro di una politica economica antinflazionistica.

Ci rendiamo conto che un certo scetticismo deriva dal fallimento del blocco dei listini del 1973, ma vi sono forze nel Paese che vedono nel processo inflattivo un mezzo per continuare ad acquisire sovrapprofitti e rendite incompatibili con la necessità di uscire dalla crisi che ci attanaglia. Riaffiorano, inoltre, per contrastare ogni intervento dello Stato nella dinamica dei prezzi, tesi come quella di una astratta « libera concorrenza », come regolatrice del mercato per la formazione di prezzi « giusti », libera concorrenza che non è mai esistita, non solo per la presenza di situazioni di monopolio, ma perchè molti prodotti sono contrattati « fuori mercato ». Si tratta di distorsioni che vengono imposte al mercato stesso, interno e internazionale, attraverso la manovra al rialzo dei prezzi, soprattutto nei periodi di grande perturbazione monetaria, che richiede appunto un intervento dei pubblici poteri. Del resto l'Italia, se vuole restare in Europa, deve inaugurare una severa politica dei prezzi, come la maggior parte dei Paesi industrializzati ha fatto, appunto come necessità per garantire un effettivo funzionamento del mercato.

È infatti necessario tenere conto dello scarto esistente non soltanto fra il tasso di inflazione del nostro Paese e quello degli altri Paesi europei, ma del *gap* strutturale, tecnologico e dei livelli di produttività della pubblica amministrazione, fra l'Italia e i nostri *partners* europei. Anche per queste ragioni occorre adottare al più presto una politica dei prezzi come una delle condizioni per determinare un rafforzamento dell'Italia in Europa.

Siamo d'altra parte consapevoli che ogni pretesa di determinare i prezzi senza rispettare le leggi economiche costituisce una forzatura che prima o poi conduce al fallimento. Per questi motivi una legge per il controllo della dinamica dei prezzi deve intervenire sui fenomeni distorsivi del mercato: manovre e spinte agli aumenti ingiustificati dei prezzi, propagazione degli aumenti senza

motivi fondati sulla crescita reale dei costi, aumenti determinati da situazioni di monopolio di certi prodotti, oppure derivanti da accaparramenti o da difficoltà negli approvvigionamenti, eccetera.

La novità del disegno di legge che presentiamo consiste nel dare il massimo di pubblicità al processo di formazione dei costi, nell'adozione di metodologie sofisticate nell'analisi dei fattori che concorrono alla formazione dei prezzi, per costruire un sistema di vigilanza e di informazione, che consenta al consumatore di accedere a tutti i dati relativi alla qualità, al peso, alla confezione dei prodotti e alla formazione dei prezzi (nel *Consumer Credit Act* inglese si afferma il diritto di accesso dell'utente a tutte le informazioni e al controllo dei dati sui costi). Ciò torna a vantaggio delle stesse imprese, che possono così difendersi dalla concorrenza sleale. Del resto è attraverso una partecipazione, oltre ai consumatori, delle stesse imprese e degli operatori commerciali che diventano così protagonisti della politica economica, che è possibile dare vita ad una disciplina dei prezzi che sia fondata su un controllo democratico e quindi su più efficaci strumenti nella lotta alla inflazione.

2. — Una politica flessibile dei prezzi che colpisca le aspettative inflazionistiche e i fenomeni di gonfiamento ingiustificato non solo può essere realizzata con successo, ma può essere strumento efficace da utilizzare nella manovra economica.

I governi italiani fino ad oggi vi hanno rinunciato, anzi tutte le iniziative adottate negli ultimi anni hanno finito per colpire duramente la credibilità sulla capacità dello Stato di combattere l'inflazione, mentre l'azione del CIP si è dimostrata come una delle manifestazioni più evidenti di inefficienza della pubblica amministrazione.

Si pensi al modo come viene applicata la sorveglianza dei prodotti petroliferi, sorveglianza che è ancora priva di criteri precisi. Secondo il metodo a suo tempo approvato dal CIPE, vengono trasferiti meccanicamente i prezzi medi di cinque Paesi europei in Italia. È evidente la grave distorsione che ne deriva, perchè gli altri Paesi dispongono di sistemi energetici diversi dall'Italia e si basano su una diversa composizione delle fonti di energia. Inoltre in Italia le contropartite che erano state decise all'applicazione di tale metodo, e cioè una nuova politica degli approvvigionamenti, la ristrutturazione della distribuzione, una politica di investimenti, non sono mai state attuate.

Si sono infine determinate situazioni assurde, come ad esempio l'affidamento delle istruttorie a personale comandato dall'ENI, ossia ad un ente interessato ad una politica dei prezzi incompatibile con quella per la difesa dei consumatori.

Quanto alle esperienze recenti, come l'osservatorio gestito dall'Unioncamere, è evidente il loro totale fallimento, che ha ulteriormente colpito la credibilità dell'opinione pubblica sull'azione dello Stato in tale campo.

Infatti l'abbandono di tale esperimento è avvenuto quando alcune organizzazioni, che erano state chiamate a collaborare, hanno denunciato l'inconsistenza dei criteri e dei metodi dell'elaborazione dei dati raccolti (a parte il fatto che l'Unioncamere, essendo una associazione di produttori e di commercianti, si trovava nella classica condizione di controllato-controllore).

Le variazioni mensili dei 36 prodotti sotto sorveglianza erano calcolate sulla base delle variazioni comunicate dalle 11 organizzazioni della distribuzione che collaboravano all'osservatorio e a queste variazioni si applicava la media aritmetica semplice (la somma delle percentuali di aumento comunicate dalle 11 organizzazioni diviso per 11) con gravi distorsioni perchè tale risultato non aveva alcun significato, ma i dati così ottenuti venivano comunicati ai giornali come risultato della lotta all'inflazione.

Ora, tale esperimento è stato per fortuna abbandonato. L'iniziativa di autoregolamentazione è stata avviata su basi più serie, ma è insufficiente anche perchè non tutte le organizzazioni della distribuzione e della produzione vi hanno aderito.

Ecco perchè è necessario inaugurare un metodo più credibile affinchè si raggiunga il massimo della trasparenza dei costi e una

informazione molto vasta che consenta un controllo da parte dell'opinione pubblica.

Un vero e proprio osservatorio come quello che proponiamo nel presente disegno di legge e che abbiamo chiamato Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi, come avviene in altri Paesi avanzati, deve essere autonomo e deve avere obiettivi chiari, cioè essere strumento di politica economica e non inteso come mero intervento congiunturale; deve individuare le diseconomie, le distorsioni e le speculazioni nel mercato, fornire informazioni ai consumatori e agli operatori economici; deve adottare metodologie le più sofisticate sia per la rilevazione che per l'elaborazione dei dati; deve studiare la composizione e gli *standards* dei prodotti per la difesa della salute dei cittadini; deve avere poteri di ispezione ed infine disporre di un personale adeguato sia come quantità che come qualità, se si vogliono ottenere dei risultati efficaci.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, dobbiamo rilevare che mentre negli altri Paesi molte centinaia di persone sono impegnate nella politica dei prezzi, il CIP dispone soltanto di 79 addetti. Inoltre la professionalità degli stessi quadri direttivi è lontana dalle necessità per quanto riguarda la ricerca e la elaborazione dei dati. Basti pensare che su 19 quadri direttivi 15 hanno provenienza umanistica (giurisprudenza, lettere, psicologia, lingue, ecc.), mentre soltanto 3 su 29 appartengono al campo economico-statistico.

3. — È parso logico agli estensori del presente disegno di legge inserire la disciplina dei prezzi nel CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), ossia nell'organo preposto al coordinamento della politica economica del Governo. Lo scopo della proposta infatti è quello di evitare un eccessivo settorialismo della pubblica amministrazione, nel momento in cui è necessario compiere il massimo di aggregazione, e di consentire una più intima compenetrazione fra politica dei prezzi, politica industriale, politica agricola e alimentare, e politica economica estera (esportazioni e approvvigionamenti).

L'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi (Osservatorio) si collega da un lato con il CIPE, dal quale trae gli indirizzi generali, e dall'altro al CIP, del quale è lo strumento che, in piena autonomia, rileva, controlla ed elabora i dati che serviranno per le decisioni dello stesso CIP.

La soluzione proposta nel disegno di legge comporta, inoltre, la necessità di una politica di decentramento e di snellimento degli strumenti di analisi e di controllo, attraverso la costituzione di comitati regionali dei prezzi (CRP), in collegamento con gli organi legislativi ed esecutivi delle regioni, e la soppressione dei comitati provinciali dei prezzi (CPP), rivelatisi inefficaci.

L'Istituto sarà quindi il centro di elaborazione e punto di riferimento della responsabilità del consumatore, degli operatori economici e di tutti gli enti pubblici. Dovrà avere carattere interdisciplinare e comprendere vari momenti e strumenti adeguati per l'analisi dei costi e dei prezzi, intervenire sugli *standards* dei prodotti per la difesa della salute dei cittadini e impegnarsi in una efficace azione per la informazione dei consumatori.

Un altro punto cardine è quello di garantire un effettivo controllo parlamentare, ferma restando la responsabilità dell'Esecutivo, attraverso l'invio, da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica alle Commissioni competenti del Senato e della Camera, di una relazione annuale sull'attuazione della disciplina dei prezzi e la difesa del consumatore.

Su questa base si tratta di definire, con il massimo di chiarezza e innovando profondamente rispetto al passato, criteri e procedure da seguire per ottenere sia la massima trasparenza e pubblicità dei costi, sia la efficienza del funzionamento dell'intero meccanismo per una organica politica dei prezzi. E ciò è necessario per recuperare il ritardo del nostro Paese nel coordinamento anche della politica dei prezzi con le normative della CEE. Ma c'è un'urgenza particolare che riguarda le deleghe sulla politica dei prezzi che lo Stato deve affidare alle Regioni e ai

comuni, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in attuazione della legge n. 382 del 1975.

Ora il termine del gennaio 1979 è scaduto da quattro anni senza che una nuova normativa sia stata predisposta. Il tentativo del Governo di istituire un regime provvisorio con il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 840, attraverso la creazione dei comitati regionali prezzi, ha finito per complicare la situazione. Come è noto, il Senato non convertì il decreto, ma venne emanata dal CIP una direttiva, in attesa della riforma, con la nota n. 4140 del 7 marzo 1979, che stabilisce la continuità delle funzioni dei comitati provinciali.

Siamo perciò in presenza di una situazione molto confusa, perchè restano aperte le questioni della competenza e della copertura delle spese, vengono trasferite alle regioni soltanto alcune funzioni centrali senza trasferimenti amministrativi e degli strumenti organizzativi, determinando in sostanza una paralisi di tutto il sistema, in un momento in cui occorrerebbe invece il massimo di chiarezza nella distinzione dei poteri tra Stato e regioni per raggiungere il massimo di efficienza e di dinamismo in una materia delicata come quella della politica dei prezzi. Si deve poi aggiungere che le regioni sono costrette ad adottare provvedimenti diversi tra di loro, ciò che finisce per compromettere la necessaria organicità degli interventi.

Anche per questo è urgente mettere mano ad una riforma complessiva della materia.

4. — Passiamo ora ad illustrare gli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 impegna il Ministro del bilancio e della programmazione economica a trasmettere al Parlamento, entro il 31 luglio, una relazione annuale sull'attività svolta dal CIPE in ordine alla politica dei prezzi.

L'articolo 2 costituisce l'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi, con personalità giuridica e gestione autonoma, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 3 fissa i compiti dell'Istituto, che vanno dalle analisi dei costi alla predisposizione delle metodologie per il calcolo dei costi, alla rilevazione e comparazione dei prezzi internazionali, alla organizzazione, con le regioni e i comuni, di campagne di informazione per la difesa dei consumatori.

L'articolo 4 fissa i poteri ispettivi dell'Istituto allo scopo di verificare la veridicità e la completezza dei dati forniti dalle imprese.

Gli articoli 6, 7 e 8 fissano la composizione del consiglio di amministrazione, le competenze del consiglio stesso, del presidente e del direttore generale dell'Istituto.

L'articolo 9 prevede l'articolazione dell'Istituto in tre sezioni: la prima è preposta all'analisi della formazione dei prezzi suddivisa in settori omogenei; la seconda è preposta all'analisi degli *standards* dei prodotti per la determinazione dei prezzi, la difesa della salute dei cittadini, per la eliminazione degli sprechi connessi ai costi differenziati e per una più razionale utilizzazione delle risorse del Paese; la terza sezione è preposta all'informazione ed educazione dei consumatori in collaborazione con i comuni e le regioni.

Con l'articolo 11 il Governo viene delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto per disciplinare il regolamento organico del personale, vengono fissati criteri per l'inquadramento del personale di diversa provenienza e le modalità per garantire il massimo di professionalità, anche attraverso la preparazione di appositi corsi di qualificazione.

L'articolo 13 stabilisce che possono essere sottoposti a vigilanza i prezzi di qualsiasi merce in tutte le fasi della produzione e della distribuzione e le tariffe di qualsiasi servizio.

L'articolo 14 fissa i criteri per concordare i prezzi di alcuni prodotti e per un periodo di tempo determinato con le imprese o associazioni di imprese.

L'articolo 16 prevede la costituzione in ogni regione dei comitati regionali dei prezzi, realizzando in tal modo un'articolazione regionale della politica dei prezzi. Ai CRP saranno delegati i compiti di sorvegliare e concordare i prezzi di alcuni beni e servizi aventi mercato regionale (ad esempio tariffe dei

trasporti), nonchè di adottare provvedimenti per regolare in sede regionale la domanda e l'offerta con specifici interventi sul mercato.

L'articolo 19, infine, prevede la soppressione dei comitati provinciali prezzi e delle commissioni consultive provinciali. Il personale comandato presso le segreterie dei CPP, a qualsiasi amministrazione appartenga, è messo a disposizione delle regioni, su richiesta degli interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 31 luglio, una relazione annuale sull'attività svolta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in ordine alla politica dei prezzi.

La relazione dovrà:

a) fornire indicazioni precise sull'attività svolta in adempimento delle funzioni di cui alla presente legge;

b) contenere valutazioni sulla compatibilità degli incentivi concessi dallo Stato alle imprese con gli indirizzi della politica dei prezzi;

c) informare sull'attività svolta dall'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi.

Art. 2.

In forza della presente legge è istituito l'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi.

L'Istituto, che ha personalità giuridica e gestione autonoma, è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Istituto si articola in sezioni operative regionali.

L'Istituto è tenuto a fornire alle regioni e ai comitati regionali prezzi, tramite le sezioni operative regionali, tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento della politica dei prezzi.

Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Istituto, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organi dell'Istituto con allegati i bilanci di previsione medesimi, le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

Art. 3.

L'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi ha i seguenti compiti:

a) attua la rilevazione e l'elaborazione sistematica e permanente dei dati relativi alla formazione dei costi e dei prezzi e alle loro tendenze.

b) su richiesta del CIPE predispone tutti gli elementi utili per l'espletamento dei compiti di cui alla legge istitutiva del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP);

c) compie tutte le rilevazioni necessarie alle istruttorie sui prezzi dei prodotti di competenza del CIP, raccogliendo ed elaborando a tal fine le informazioni e la documentazione inviate dalle imprese;

d) mette a punto le metodologie per il calcolo dei costi di riferimento e dei prezzi amministrati;

e) esegue studi sui metodi di rilevazione e comparazione dei costi nei vari settori e nei vari Paesi della CEE;

f) studia l'andamento dei prezzi internazionali, le pratiche monopolitiche sul mercato interno e su quello internazionale;

g) studia la composizione e gli *standards* dei prodotti amministrati e sorvegliati, nonchè di linee di beni e di servizi fondamentali nella struttura dei consumi della famiglia italiana, in collaborazione con le amministrazioni competenti, ai fini della determinazione dei prezzi, della difesa della salute del consumatore, dell'eliminazione degli sprechi connessi ai costi di differenziazione e della razionale utilizzazione delle risorse del Paese;

h) promuove, d'intesa con le regioni e le amministrazioni interessate, programmi di istruzione e campagne di informazione sui problemi dei consumi.

Art. 4.

Nell'espletamento delle funzioni ad esso assegnate, l'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi può richiedere alle imprese

ogni necessario elemento conoscitivo relativo alla formazione dei prezzi.

In caso di reiterato e ingiustificato rifiuto di ottemperare a tali richieste o di manifesta infondatezza dei dati forniti, l'Istituto può, su delega espressamente concessa di volta in volta dal CIPE, disporre ispezioni presso le imprese, allo scopo di verificare la veridicità e la completezza degli elementi conoscitivi da esse forniti e di acquisire, se necessario, ulteriori elementi conoscitivi.

All'espletamento di tali ispezioni sono preposti funzionari dell'Istituto con i requisiti preferenziali previsti per l'accesso ad apposita qualifica da disciplinare con il decreto di cui al successivo articolo 11.

Possono altresì essere chiamati allo svolgimento di tali compiti ispettivi, anche a tempo parziale o a compenso commisurato alla singola prestazione, esperti operanti nei diversi settori pubblici.

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti a trasmettere all'Istituto le rilevazioni e le elaborazioni in loro possesso, delle quali venga fatta espressa richiesta.

L'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi, come organo di analisi ed elaborazione dei dati, si serve dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) per la rilevazione dei dati stessi sulla base di criteri dettati dal CIPE.

Art. 5.

Organi dell'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi sono il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore generale ed il collegio dei sindaci revisori.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto da:

a) sette esperti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri in una rosa di ventuno nominativi indicati rispettivamente da ciascuna Regione a statuto ordinario e a statuto speciale, fatta eccezione della re-

gione Trentino-Alto Adige, e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica e un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

d) tre rappresentanti delle maggiori organizzazioni cooperativistiche;

e) sette rappresentanti delle associazioni degli imprenditori dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura più rappresentative;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori più rappresentative in campo nazionale;

g) tre esperti scelti fra studiosi di disciplina economica e sociale.

Partecipa di diritto alle sedute del consiglio di amministrazione il direttore generale dell'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi.

Art. 7.

Sono riservate al consiglio di aministrazione le deliberazioni concernenti:

a) le direttive e i programmi annuali e pluriennali di attività;

b) i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

c) i regolamenti interni dell'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi;

d) la nomina del comitato tecnico.

Il consiglio approva la relazione annuale sull'attività dell'Istituto e coordina l'attività dell'Istituto stesso con quella svolta dalle regioni ai sensi dell'articolo 17 della presente legge.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) diventano esecutive se entro venti giorni dalla loro comunicazione non sono annullate dalla Presidenza del Consiglio per motivi di illegittimità.

Art. 8.

Il presidente dell'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, cura l'adempimento delle decisioni del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico, promuove tutte le iniziative intese al perfezionamento dell'attività dell'Istituto stesso, presiede le sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il comitato tecnico, costituito dal direttore generale e dai responsabili dei settori omogenei dell'Istituto nominati a norma dell'articolo 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, dà attuazione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e coordina l'attività dei settori omogenei, verificandone la congruità alle direttive del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del consiglio di amministrazione e viene scelto fra i funzionari della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi si articola nelle seguenti tre sezioni:

1) analisi del processo di formazione dei prezzi dei prodotti al consumo, articolata in uffici competenti per i seguenti settori omogenei:

tariffe dei servizi;
prodotti industriali;
prodotti agricolo-alimentari;
materie prime;
fonti di energia;

2) analisi, in collaborazione con le amministrazioni interessate, degli *standards* dei prodotti, ai fini indicati nella lettera *g*) dell'articolo 3;

3) informazione ed educazione dei consumatori in collaborazione con le ammini-

strazioni interessate, con gli organi regionali e comunali, nonchè con le organizzazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale.

Art. 10.

Il collegio dei sindaci revisori è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto da tre membri.

Il collegio esercita il controllo contabile, esamina e approva il conto consuntivo annuale e lo trasmette con apposita relazione alla Presidenza del Consiglio.

L'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le norme contenute nella legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 11.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, avente valore di legge ordinaria, che disciplini:

1) il regolamento organico del personale dipendente dell'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi in analogia, per quanto applicabile, a quanto disposto dalla legge 1° dicembre 1956, n. 1399, e successive modificazioni, e contenenti la dotazione organica distinta per qualifica;

2) l'inquadramento del personale con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) il personale statale verrà inquadrato direttamente nelle qualifiche corrispondenti a quelle di appartenenza;

b) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni, in posizione di comando, che ne faccia domanda, verrà inquadrato nelle qualifiche corrispondenti a quelle di appartenenza, con riduzione da apportarsi nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle amministrazioni di provenienza;

c) il personale in servizio con rapporto di lavoro di diritto privato, a domanda, verrà immesso in servizio con rapporto di

impiego di ruolo a tempo indeterminato, previo accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione nel pubblico impiego, fatta eccezione per il limite di età.

L'inquadramento è effettuato nella qualifica corrispondente a quella rivestita nell'ente di provenienza alla data di entrata in vigore delle norme delegate secondo apposite tabelle di equiparazione.

L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile o assorbibile con la progressione economica o di carriera.

L'inquadramento del personale direttivo e tecnico dovrà tener conto del possesso dei titoli di studio, in particolare delle lauree in ingegneria, statistica, matematica ed economia, economia e commercio e giurisprudenza.

L'inquadramento è effettuato con le seguenti modalità:

a) direttamente nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, se ha svolto le corrispondenti mansioni per un periodo superiore ad un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) previo superamento di un corso di qualificazione, nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, se ha svolto le corrispondenti mansioni per un periodo inferiore ad un anno alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) direttamente nel ruolo corrispondente alle mansioni svolte per un periodo non inferiore a due anni, se possiede il titolo di studio di grado pari a quello previsto per l'accesso alla qualifica stessa.

Nel provvedimento delegato saranno previste le modalità relative all'istituzione del corso professionale di qualificazione di cui al comma precedente.

Prima dell'emanazione del decreto delegato di cui al primo comma, il Governo provvederà, nel termine di trenta giorni, a richiedere il parere della Commissioni competenti della Camera e del Senato, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

Art. 12.

L'Istituto può avvalersi, con i criteri e nella misura che saranno determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione, della consulenza di esperti altamente qualificati in materia economica, di contabilità e di tecnica aziendale.

Il personale dell'Istituto e gli esperti esterni sono vincolati al segreto di ufficio.

Per il funzionamento dell'Istituto la Pre**sidenza del Consiglio dei ministri provvede**rà ai finanziamenti necessari.

Art. 13.

Possono essere sottoposti a vigilanza i prezzi di qualsiasi merce di produzione nazionale o estera, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, e le tariffe di qualsiasi servizio. La vigilanza riguarda sia il livello dell'andamento del prezzo o della tariffa, sia i costi che concorrono alla loro formazione.

Il CIPE rende noto l'elenco dei beni e dei servizi i cui prezzi e tariffe sono vigilati.

Art. 14.

In particolari situazioni di tensione dei prezzi nelle quali si rende necessario un intervento urgente dello Stato per frenare manifestazioni speculative o di propagazione degli aumenti dei prezzi, oppure dove si ravvisi l'opportunità di un raffreddamento delle spinte inflazionistiche, il CIPE chiede a singole imprese o alle associazioni di categoria **a ciò espressamente delegate di con**cordare per un periodo di tempo determinato i prezzi di beni e servizi procedendo anche con il concorso degli strumenti pubblici in materia di prezzi o di forniture di prodotti strategici (AIMA, Consorzi, ecc.).

Art. 15.

Il CIPE rende noto l'elenco dei beni e servizi i cui prezzi e tariffe sono determi**nati dai comitati regionali dei prezzi di cui all'articolo 16.**

Art. 16.

Sono istituiti in ogni regione i comitati regionali dei prezzi (CRP), di cui debbono far parte:

a) rappresentanti della regione, il capo della sezione regionale dell'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi, rappresentanti dei comuni;

b) la commissione tecnica consultiva regionale, in base alle norme dei rispettivi statuti, nella quale siano compresi i rappresentanti delle categorie economiche, delle confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni dei consumatori più rappresentative, delle principali organizzazioni cooperativistiche e degli artigiani della regione.

Compiti del CRP sono:

1) concordare nell'ambito delle direttive del CIPE, limitatamente al proprio ambito regionale, con le imprese e le organizzazioni di categorie interessate, i prezzi di beni e servizi;

2) sorvegliare l'andamento dei prezzi di prodotti e servizi aventi caratteristiche regionali;

3) adottare provvedimenti di intervento sul mercato, al fine di regolare nell'ambito regionale la domanda e l'offerta, anche mediante la costituzione di apposite aziende a carattere pubblico, misto o privato;

4) adoperarsi per una corretta informazione sui prezzi e sulle caratteristiche merceologiche dei prodotti;

5) indirizzare e controllare l'attività dei comuni e degli enti intermedi in materia di politica dei prezzi.

Art. 17.

Le regioni e i comitati regionali dei prezzi, per le rilevazioni e le indagini relative ai prezzi ed ai costi interessanti lo sviluppo economico regionale, in particolare per le materie rientranti nelle loro competenze, possono avvalersi delle sezioni regionali dell'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi.

Le funzioni amministrative dello Stato riguardanti il funzionamento ed i compiti dei comitati regionali dei prezzi sono delegate alle regioni. Le regioni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanano norme legislative per definire la composizione e le modalità di funzionamento di detti organismi, in analogia con quanto stabilito dalla presente legge per le strutture centrali degli stessi.

Art. 18.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutato in lire 3.000 milioni in ragione di anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19.

Le disposizioni della presente legge, salvo il precedente articolo 11, entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto delegato previsto dallo stesso articolo 11.

A partire da tale data sono soppressi i comitati provinciali di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modificazioni e integrazioni. In attuazione della delega di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale comandato presso le segreterie dei comitati provinciali dei prezzi, a qualsiasi amministrazione esso appartenga, è messo a disposizione delle regioni che lo destinano agli uffici dei comitati regionali dei prezzi o delle sezioni regionali dell'Istituto di analisi dei prezzi e dei consumi, sempre che gli interessati ne facciano esplicita richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.